**ALLEGATO**

**NORME D’USO E COMPORTAMENTO DELL’AREA LIBERA PER ATTIVITA’ SPORTIVE**

**(Art. 22 bis NTA del vigente Piano di Spiaggia)**

Approvate con Delibera di G.C. n. 27 del 03/04/2019

**Articolo 1** – **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l’uso dell’area demaniale libera per attività sportive sita in corrispondenza della testata pista ciclabile Cupra Marittima – Grottammare, così come prevista dall’art. 22 bis delle NTA del vigente Piano di Spiaggia e così suddivisa:
2. Area destinata ad attività sportive all’aperto;
3. Area destinata ad attività di surf e wind-surf;
4. Area destinata ad alaggio, rimessaggio ed attività di imbarcazioni veliche;

**Articolo 2 – Area destinata alle attività sportive all’aperto.**

1. L’area ha un fronte di ml. 20 ed è destinata allo svolgimento di attività sportive;
2. In detta area potrà essere liberamente esercitata, da privati e/o da associazioni riconosciute dal C.O.N.I., tutte le attività sportive ad essa destinate, così come previsto nel vigente Piano di Spiaggia e Regolamento Comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo;
3. Il Comune può dotare tale area delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività in esse previste ed attività di interesse pubblico alle stesse connesse, avvalendosi, all’occorrenza, della collaborazione delle Associazioni operanti nel settore;
4. Lo svolgimento di eventi a carattere sportivo da parte di associazioni è subordinato al rilascio di un atto autorizzativo da parte del Servizio Demanio comunale;

**Articolo 3 – Area destinate ad attività di surf e wind-surf.**

1. C.O.N.I., le attività di surf e wind-surf cui è destinata, così come previsto nel vigente Piano di Spiaggia e Regolamento Comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo, nonché corsi ed attività didattiche ad esse connesse;
2. Il Comune può dotare tale area delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività in esse previste ed attività di interesse pubblico alle stesse connesse, avvalendosi, all’occorrenza, della collaborazione delle Associazioni operanti nel settore;
3. Il Comune s’impegna al posizionamento, nello specchio acqueo antistante, del corridoio di lancio di libera fruizione da parte di tutti gli avventori;

**Articolo 4 – Area destinata ad alaggio, rimessaggio ed attività di imbarcazioni veliche.**

1. L’area ha un fronte di ml. 40 ed è destinata all’alaggio, rimessaggio ed attività di imbarcazioni veliche;
2. In tali spazi potranno essere liberamente esercitate da privati e da associazioni riconosciute dal C.O.N.I. , tutte le attività finalizzate a promuovere la diffusione delle discipline veliche e delle cultura del mare, come scuole, corsi di perfezionamento e tutte le attività ad esse connesse.
3. Il Comune provvede a dotare tali aree delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività in esse previste ed attività di interesse pubblico alle stesse connesse, aventi comunque carattere di totale rimovibilità. A tale scopo l’Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni operanti nel settore velico, eventualmente mediante apposita convenzione;
4. L’area ha un fronte di ml. 40 ed è destinata allo svolgimento di attività di surf e wind-surf;
5. In detta area potrà essere liberamente esercitata, da privati e/o da associazioni riconosciute dal Il Comune s’impegna al posizionamento, nello specchio acqueo antistante, del corridoio di lancio di libera fruizione da parte di tutti gli avventori;
6. Lo svolgimento di eventi a carattere sportivo da parte di associazioni è subordinato al rilascio di un atto autorizzativo da parte del Servizio Demanio comunale;
7. I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate in tali aree, sono tenuti ad inscriversi gratuitamente nel registro di presenza presso l’ufficio demanio comunale nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla singole unità:

- dati identificativi dell’unità (numero, nome o descrizione);

- dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici;

- fotografia dell’unità.

L’iscrizione al registro di presenza non costituisce alcun titolo di esclusività di utilizzo e occupazione del posto barca.

1. In tali aree è vietato l’utilizzo di qualsiasi sistema meccanico o elettrico per l’alaggio ed il varo delle unità.
2. Le unità presenti nell’area dovranno essere mantenute in stato di decoro, efficienza e navigabilità.
3. Una fascia di 5,00 ml. dalla battigia dovrà essere sempre lasciata libera per il transito.
4. In tale area possono essere ospitate esclusivamente unità sprovviste propulsione (elettrica o meccanica) ad eccezione dei mezzi utilizzati dalle Associazioni operanti necessari per il soccorso ed il supporto alle attività da esse svolte (mota d’acqua e gommoni). Tali unità che non potranno eccedere il numero di tre ed il loro posizionamento dovrà essere preventivamente comunicato all’autorità competente ed, in caso di necessità, messe a disposizione dell’autorità Marittima per casi eccezionali di soccorso.
5. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse verranno sequestrate e rimosse a cura della Locale Amministrazione e trasferite nel deposito comunale sito presso lo stadio ove gli interessati proprietari potranno ritirarli, previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia.

**Articolo 5 – Norme di uso e comportamento comuni**

1. Durante tutto l’arco dell’anno nelle aree oggetto del presente regolamento è fatto divieto:
* Effettuare riparazioni o lavorazioni di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti;
* Gettare a mare o lasciare negli spazi attrezzati e sull’arenile rifiuti di qualsiasi genere;
* Accendere fuochi liberi, salvo specifica autorizzazione comunale;
* Nelle spiagge, e nei tratti di mare destinati a corridoio di lancio, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione;

**Articolo 6 – Sanzioni**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dagli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 171/2005 e s.m.i. nonché dall’art. 650 del Codice Penale.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 e della Legge n. 689/81.

3. Il deposito abusivo di merci e la mancata rimozione di cose depositate è punito ai sensi dell’art. 1165 del Codice della Navigazione.

**Articolo 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entra in vigore con l’approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.